



Università degli Studi di Cagliari

## **CRITERI IMMATRICOLAZIONI E RICONOSCIMENTO CREDITI (TITOLI PREGRESSI) IN ABBREVIAZIONE DI CARRIERA**

**Allegato A al Regolamento didattico  
dei Corso di Studi in Scienze dell'Educazione e della Formazione**

### **DATI GENERALI**

Corso di studi	L-19 in Scienze dell'educazione e della formazione CdS triennale (ordinamenti previgenti)
Struttura di riferimento	Facoltà di Studi Umanistici
Dipartimento di riferimento	Pedagogia, Psicologia, Filosofia
Sede didattica	Cagliari, via Is Mirrionis n. 1, complesso Sa Duchessa
Coordinatore	Prof. Antioco Luigi Zurru
Sito web	L-19 <a href="https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page">https://unica.it/unica/it/crs_30_34.page</a>
Anno Accademico di riferimento	2024/2025 e precedenti
Approvazione del regolamento	Consiglio di interclasse del 25.06.2024

### **SIGLE E ABBREVIAZIONI**

AQ	Assicurazione della qualità
CdS	Corso di Studi
CFU	Crediti formativi universitari
L	Laurea triennale
LM	Laurea magistrale
RDA	Regolamento didattico di Ateneo

## Sommario

Art. 1. Condizioni di diritto .....	3
Art. 2. Titoli validi .....	3
Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami.....	4
Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio.....	5
Art. 5 Riconoscimento lingua inglese .....	5
Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera .....	5
Art. 7 Trasferimenti e Passaggi.....	6
Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo .....	6
Art. 9 Iscrizione a doppia laurea.....	6

## Art. 1. Condizioni di diritto

Come stabilito dall'art. 23 del RDA, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.M. 270/2004, il Consiglio interclasse può riconoscere i crediti formativi maturati in precedenti carriere o in percorsi di studi svolti in altri atenei italiani o stranieri e le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia. L'istruttoria relativa alla valutazione di tali crediti viene svolta dalla Commissione carriere e crediti liberi sulla base di quanto di seguito stabilito.

Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui ci si avvale solo facendone richiesta alla Segreteria studenti e utilizzando l'apposita modulistica con la domanda rivolta al Consiglio di interclasse dei corsi di studio dell'Area pedagogica.

Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione dell'Università degli Studi di Cagliari.

Il riconoscimento della carriera pregressa, processo distinto dal riconoscimento dei crediti liberi per attività a scelta dello studente (e per i casi di contemporanea iscrizione), può essere richiesto solo una volta durante l'intera carriera, fatta salva l'istanza per la correzione di errori materiali in delibere di abbreviazione o passaggio di corso. La procedura è infatti connessa agli atti amministrativi legati al processo di immatricolazione. Si veda l'Art. 10 "Iscrizione ad anni successivi, trasferimenti e passaggi" del regolamento didattico del Corso di Studi:

*"L'eventuale richiesta di riconoscimento di esami universitari già sostenuti (abbreviazione di carriera) dovrà essere presentata alla Segreteria Studenti dopo l'immatricolazione, preferibilmente entro il primo anno di corso così da favorire una proficua organizzazione del percorso formativo. Il riconoscimento verrà valutato dalla Commissione carriere e crediti liberi e approvato dal Consiglio Interclasse.*

*Gli studenti che richiedano il trasferimento o il passaggio da altri CdS potranno essere immatricolati direttamente al secondo anno di corso, nel caso in cui venissero riconosciuti almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi, anche in altri anni accademici. Analogamente è possibile l'immatricolazione diretta al terzo anno con il riconoscimento di almeno 90 CFU".*

La domanda per il riconoscimento crediti e abbreviazione della carriera pregressa è valida solo se presentata attraverso la modulistica resa disponibile dalla Segreteria studenti e pubblicata all'interno del portale web della Facoltà. In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

Il riconoscimento è successivamente approvato con delibera del Consiglio.

## Art. 2. Titoli validi

Ai fini del riconoscimento, sono ammessi al riconoscimento:

- per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* gli esami sostenuti nei percorsi di studio, anche non conclusi, di laurea triennale, di laurea quadriennale e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002. Sono altresì ammessi al riconoscimento esami sostenuti all'interno di master universitari di primo livello, dei corsi di specializzazione universitaria e di altre tipologie di percorso universitario purché rispondenti ai criteri di cui al successivo articolo 3.

Non sono riconosciute attività formative non universitarie.

Gli esami sostenuti nell'ambito di percorsi universitari non italiani potranno essere ammessi al riconoscimento solo se accompagnati dal titolo di studio straniero in originale e della documentazione necessaria prevista per il riconoscimento dei titoli stranieri, più eventuale documentazione utile a comprendere i contenuti degli esami sostenuti, la loro consistenza in crediti, e i criteri di trasposizione in trentesimi della valutazione.

### Art 3. Criteri per il riconoscimento degli esami

Possono essere riconosciuti integralmente o parzialmente solo gli insegnamenti previsti nel piano di studi della coorte di riferimento. Eventuali esami non presenti nel piano di studi, se coerenti con le finalità del corso, possono essere riconosciuti all'interno degli esami di tipo "D" a scelta degli studenti che prevedono fino ad un massimo di 12 crediti per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*. Gli esami sostenuti nelle precedenti carriere saranno riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- a) corrispondenza del settore scientifico disciplinare (SSD) rispetto a quello dell'insegnamento previsto nel corrente piano di studi.;
- b) congruità del programma rispetto a quella dell'insegnamento previsto nel corrente piano di studi;
- c) insegnamenti dei vecchi ordinamenti annuali (o il cui monte ore è pari o superiore alle 60 ore impartite) verranno considerati da 12 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*; gli esami semestrali (o il cui monte ore è almeno pari alle 30 ore impartite) verranno considerati da 6 CFU per il CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione*
- d) presenza di un voto espresso in trentesimi o comunque riconducibile a questa scala di valutazione (non verranno, in questo senso, riconosciute le "idoneità", se non come attività "a scelta", laddove ritenute coerenti rispetto agli obiettivi formativi del corso)

L'impossibilità di desumere informazioni sul programma dell'insegnamento è condizione sufficiente per il non riconoscimento dell'esame.

Il confronto tra i crediti richiesti dal piano di studi e i crediti maturati nelle precedenti carriere avviene per ogni singolo esame e potrà portare al completo riconoscimento dell'esame nel caso in cui i crediti siano gli stessi oppure nel caso in cui l'esame sostenuto nella precedente carriera preveda un numero di crediti minore ad un riconoscimento parziale, con richiesta di integrazione dei crediti mancanti. Viceversa, nel caso in cui un esame di precedente carriera eccedesse in numero di crediti a quello previsto nel piano di studi potrà essere riconosciuto, oltre all'esame in oggetto, anche un esame parziale di tipo "d" (esami a scelta dello studente) pari al numero di crediti rimanente.

Gli esami degli insegnamenti che nel CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* sono stati indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell'allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido), in quanto finalizzati ad affrontare i contenuti specifici "sull'infanzia 0-3 anni" per consentire l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia non potranno essere convalidati che per il 50% del valore in crediti previsto dal piano di studi, salvo che la Commissione a suo insindacabile giudizio non ne ravveda gli estremi per individuare gli indispensabili argomenti su "infanzia 0-3 anni". A tali insegnamenti si collegano altrettanti laboratori obbligatori (vedi anche art. 4) Tali insegnamenti sono:

SSD	Insegnamento	CFU previsti	CFU convalidabili
M-PED/01	pedagogia dell'infanzia	6 CFU	3 CFU
M-PED/02	letteratura per l'infanzia e l'adolescenza	12 CFU	6 CFU
M-PSI/04	psicologia dello sviluppo	6 CFU	3 CFU
M-PED/04	progettazione e valutazione dei servizi educativi	12 CFU	6 CFU
M-PED/03	metodologie del gioco e dell'animazione	12 CFU	6 CFU

Non vengono riconosciuti esami frutto di precedenti riconoscimenti (RCN) o convalide (CNV).

Qualora nella domanda di riconoscimento fossero presenti più esami compatibili con quelli oggetto di convalida, ma eccedenti rispetto ai crediti previsti dal piano di studi, saranno selezionati gli esami il cui contenuto sia più affine a quelli previsti nel piano di studi e, in caso di equivalenza, quelli con il voto più alto. Gli esami convalidati saranno computati ai fini della media.

Come stabilito nel regolamento didattico del corso di studi, sulla base di quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo, il Consiglio interclasse ha stabilito un vincolo temporale per il riconoscimento degli esami in relazione all'obsolescenza dei contenuti data sia dall'oblio delle conoscenze acquisite nello studio, sia dalla rapidità con la quale le discipline scientifiche ridefiniscono i propri contenuti e le metodologie cambiano nel loro approccio alla ricerca. A questo scopo il Corso di Studi stabilisce che la convalida dei CFU di esami sostenuti in precedenti carriere subisca una decurtazione del 50% dopo dieci anni dalla data di sostenimento dell'esame e non dia luogo ad alcun riconoscimento dopo venti anni.

I crediti convalidabili non potranno essere in ogni caso essere superiori all'80% dei crediti previsti nel piano di studi (ossia 144 CFU riconoscibili per il percorso triennale in Scienze dell'educazione e della formazione. L'esame finale (elaborato finale/tesi di laurea) non può essere convalidato da precedenti carriere.

#### Art. 4 Riconoscimento laboratori e tirocinio

I laboratori sostenuti presso altri corsi di laurea, inclusi quelli svolti nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85/bis), non sono convalidabili. Esperienze lavorative o altre esperienze professionalizzanti non sono equiparabili ai laboratori. Laboratori svolti nello stesso corso di studi iniziato presso altre università italiane, ovvero nel caso di "passaggio" da altro Ateneo, potranno essere convalidati solo se corrispondenti a quelli previsti nel piano di studi vigente. In modo particolare i laboratori del CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* devono risultare conformi a quanto previsto dal D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido).

Il tirocinio formativo può essere riconosciuto solo sulla base dei criteri previsti dal corrispondente regolamento dei Corsi di studio dell'Area pedagogica che prevede, tra le altre cose, la presenza di un progetto formativo ben delineato e l'individuazione di un tutor interno all'ente con la qualifica di educatore o pedagogista (per il CdS triennale).

#### Art. 5 Riconoscimento lingua inglese

Relativamente alle istanze di abbreviazione di carriera, sono riconoscibili esami di lingua inglese precedentemente sostenuti se corrispondenti al livello A2 o superiore presentando domanda al CLA per ottenere il riconoscimento del livello linguistico nell'ambito del Progetto Lingua Inglese UNICA-CLA. In caso di test computerizzato non devono essere trascorsi più di 5 anni.

Il possesso di eventuali certificazioni internazionali precedentemente conseguite potrà essere presentato al CLA al momento della convocazione al "placement test" obbligatorio.

Le indicazioni specifiche sono reperibili nel Vademecum consultabile al seguente link:  
<https://web.unica.it/unica/protected/345395/0/def/ref/GNC256267/>  
Maggiori informazioni sul sito del CLA ([https://www.unica.it/unica/it/progetto\\_unica\\_cla.page](https://www.unica.it/unica/it/progetto_unica_cla.page)).

### Art. 6 Immatricolazione in abbreviazioni di carriera

Gli studenti e le studentesse verranno immatricolati al primo anno, nonostante l'eventualità di esami riconosciuti, quando questi complessivamente non raggiungano le soglie di seguito indicate.

#### *CdS Triennale in Scienze dell'educazione e della formazione*

Immatricolazione **al secondo anno** e conseguente adozione del percorso formativo (piano di studi) dell'anno precedente se il riconoscimento in crediti è di almeno 30 CFU del piano di studi previsto al primo anno accademico o di almeno 45 CFU se di esami inseriti, nel piano di studi complessivo.

Immatricolazione al **terzo anno** con il possesso di almeno 90 CFU.

### Art. 7 Trasferimenti e Passaggi

Lo studente che effettua trasferimento o passaggio da altri Corsi di studio, anche di altri Atenei, e che richiede iscrizione al CdS triennale in *Scienze dell'educazione e della formazione* ha diritto al riconoscimento degli esami nella conformità dei requisiti indicati dal presente Allegato. Come previsto dal regolamento didattico del Corso di Studi, a numero chiuso sulla base di una programmazione definita a livello locale, l'immatricolazione potrà avvenire solo a seguito del superamento del test di ingresso e sulla base delle disponibilità di posti previsti per l'anno di immatricolazione di spettanza.

### Art. 8 Trasferimento da analogo corso di altro Ateneo

Il trasferimento da altro Corso di studi di altro Ateneo è subordinato al superamento del test di selezione presso l'Università di Cagliari. Il passaggio dà diritto al riconoscimento di tutti gli esami e i relativi laboratori già sostenuti nell'intera carriera universitaria precedente nonché al mantenimento dell'anno di iscrizione di provenienza.

I tirocini sostenuti presso il Corso di studi in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Ateneo di provenienza possono dare diritto al riconoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto per i due tirocini inseriti nel piano di studi del Corso in Scienze dell'educazione e della formazione dell'Università di Cagliari.

### Art. 9 Iscrizione a doppia laurea

Il D.M. 930/2022, all'art. 2, comma 1 che, prevede che sia consentita “*l'iscrizione a due corsi di laurea o di laurea magistrale, appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diverse [...] qualora i due corsi di studio si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative*”. La Direzione per la Didattica e l'Orientamento dell'Ateneo di Cagliari con la nota prot. 43466/2023 precisa che sia ciascun corso di laurea o di laurea magistrale a determinare la base di calcolo per la differenziazione delle attività formative, precisando “*che la base di calcolo sia l'offerta didattica programmata e in particolare i Settori Scientifico Disciplinari (SSD) attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrativi e ulteriori nonché ai relativi CFU*”. La verifica dei requisiti mediante il calcolo teso a verificare che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative è affidata alla Commissione carriere e crediti liberi.

Sulla base del D.M. 930/2022, art. 5 comma 1, nel caso di doppia iscrizione lo studente/ studentessa può presentare alla segreteria studenti istanza di riconoscimento delle attività formative svolte in uno dei corsi di studio in cui risulta contemporaneamente iscritto/a. Nel caso di attività formative mutate in due corsi di studio diversi, il riconoscimento è concesso automaticamente. Nel caso di riconoscimento parziale delle attività formative sostenute in un corso di studio, la struttura didattica competente dell'altro corso di studio può promuovere l'organizzazione e facilitare la fruizione da parte dello studente/studentessa di attività formative integrative al fine del pieno riconoscimento dell'attività formativa svolta. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

Il riconoscimento riguarderà attività formative con il medesimo programma ad esclusione dei laboratori, tirocini. Gli insegnamenti indicati in ordinamento come requisiti minimi necessari ai sensi dell'allegato B del D.M.378/2018 (educatore infanzia/nido) saranno invece analizzati nel dettaglio a partire dai contenuti formativi al fine di verificare che siano garantiti i contenuti specifici "sull'infanzia 0-3 anni" previsti dal decreto (vedi anche Art. 3).